



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

e dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)

con il Ministro della giustizia (CARTABIA)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

e con il Ministro della salute (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Le disposizioni presentano il carattere della necessità e dell'urgenza in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del *virus* che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio; in ogni caso il rinvio potrà consentire un incremento del numero delle vaccinazioni con positivi effetti anche ai fini della sicurezza della partecipazione al voto. Viene assicurato lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2021, attraverso disposizioni di deroga che differiscono gli ordinari termini indicati dalla legislazione vigente per le relative procedure e che, comunque, assicurano il rispetto dei necessari parametri di distanziamento sociale mediante diverse misure tendenti a diminuire gli assembramenti. Ciò è necessario al fine di evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'occasione di assembramenti di persone e condizioni di contiguità, incompatibili con le misure precauzionali adottate a fini di profilassi sanitaria, e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni del procedimento elettorale in condizioni di sicurezza per i cittadini. Il provvedimento si pone, peraltro, in continuità con una serie di analoghi interventi normativi adottati dal Governo nell'anno 2020, tra cui il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ed altre singole disposizioni adottate nell'ambito di diverse iniziative normative d'urgenza in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del *virus*, vengono adottati, per l'anno 2021, interventi in deroga, di una congrua durata temporale, in materia di:

- elezioni del turno annuale ordinario dei consigli comunali e circoscrizionali;
- elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia, anche se già indette;
- elezioni per il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
- elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.

Inoltre:

- si riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021;
- si prevede, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, che le consultazioni elettorali si svolgono oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Nel dettaglio:

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dispone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste, a regime, nel turno annuale ordinario compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno, si svolgono nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. La disposizione si coordina con quanto disposto dall'articolo 2, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha disposto che le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, ove anche già indette, si svolgono entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni; la medesima disciplina viene applicata anche alle elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti di province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede, al numero 1), che siano inserite nel turno elettorale del 15 settembre - 15 ottobre 2021 anche le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021. La disciplina a regime (articolo 21-*ter*, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per il Senato e articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per

la Camera dei deputati, che richiama la normativa del Senato) dispone, quando per qualsiasi causa resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio uninominale, che le elezioni suppletive siano indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. La disposizione in esame interviene all'esito di un primo differimento introdotto dall'articolo 31-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché della ulteriore proroga disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (fissata al 20 maggio 2021), e interessa i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021. Attualmente, il seggio di cui è stata dichiarata la vacanza riguarda il collegio uninominale n. 12 (Siena) della circoscrizione Toscana (30 comuni in provincia di Siena e 5 comuni in provincia di Arezzo) della Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede, con il numero 2), che si svolgano nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 anche le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rinviate dall'articolo 1, comma 4-*terdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 al 31 marzo 2021, successivamente differito al 20 maggio 2021, a seguito della novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

A regime, il citato articolo 143 prevede che le elezioni degli organi sciolti (cui si provvede a scadenza della durata del decreto di scioglimento, che varia da dodici ad un massimo di ventiquattro mesi) si svolgono

in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (dal 15 aprile al 15 giugno), mentre qualora la durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno.

La norma in esame dispone che tali consultazioni, già rinviate alla data del 20 maggio 2021, si svolgano nel turno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (15 settembre - 15 ottobre), con l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature, prevedendo inoltre che fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce, con il numero 3), una ulteriore deroga per le elezioni da svolgere nel caso di annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni (Lamezia Terme), anche già indette. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il termine è attualmente fissato al 20 maggio 2021. L'intervento normativo dispone che anche queste elezioni si svolgano nella finestra compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dispone con il numero 4), che rientrano nel turno elettorale del 15 settembre - 15 ottobre 2021 le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021, 50° giorno antecedente il 15 settembre, primo giorno della prevista finestra elettorale.

Per i casi in questione, la disciplina ordinaria è quella dettata dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in base ai quali le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno) del turno annuale ordinario, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nella finestra temporale primaverile dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre la suddetta data.

In considerazione quindi dello spostamento del turno ordinario annuale nella finestra temporale 15 settembre - 15 ottobre 2021, vengono ricompresi in tale nuovo turno anche quegli enti rispetto ai quali entro il 27 luglio 2021 siano maturate le condizioni per il rinnovo degli organi. Tale termine corrisponde ai cinquanta giorni prima rispetto al primo giorno utile del turno elettorale indicato (15 settembre); ciò coerentemente con il *delta* differenziale previsto dal citato articolo 2 della legge n. 182 del 1991, che a tal fine indica il 24 febbraio, cinquantesimo giorno antecedente il 15 aprile, inizio della finestra elettorale prevista a regime.

L'articolo 1, comma 2, reca infine disposizioni in materia di elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Si prevede che, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, ai fini di cui al comma 1, le suddette elezioni, anche se già indette, si svolgano nell'ambito del turno 15 settembre - 15 ottobre 2021. La norma prevede che si tengano nel medesimo periodo anche quelle relative agli organi elettivi per i quali, entro il 31 luglio 2021, si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si dispone

– analogamente a quanto già disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante il primo differimento per le elezioni della regione Calabria – che, fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria. La disposizione interviene, differendolo, sul termine di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 150 del 2020, che attualmente prevede che tali elezioni abbiano luogo (per gli organi già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si fossero verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo), non prima del novantesimo giorno e non oltre il centocinquantunesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le suddette circostanze. Al momento le dette elezioni sono indette per l'11 aprile 2021.

Si procederà poi, con successiva iniziativa normativa, in relazione ai parametri epidemiologici di diffusione del *virus* che potranno emergere con riferimento al periodo 15 settembre – 15 ottobre 2021, a definire le opportune misure operative e le necessarie modalità precauzionali che consentano di assicurare – in linea con quanto già disposto, per l'anno 2020, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 – l'esercizio del diritto di voto in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.

L'articolo 2 reca disposizioni d'urgenza per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali, in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e circoscrizionali dell'anno 2021, prevedendo che esso sia ridotto a un terzo. Anche in questo caso l'intervento normativo tiene conto del processo epidemiologico in

atto ed è volto ad evitare fenomeni significativi di assembramento per la raccolta delle firme, riducendone il numero, per l'anno 2021, ad un terzo. Si precisa che analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

L'articolo 3 introduce particolari modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio. A tal fine, il comma 1 prevede, con riferimento al procedimento connesso alle consultazioni elettorali per l'anno 2021, che le operazioni di votazione si svolgano – in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì è finalizzata ad assicurare il necessario distanziamento sociale, in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19. Si precisa che analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Con il comma 2 si declina, infine, il meccanismo procedimentale della fase dello spoglio delle schede elettorali e l'ordine dello scrutinio. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede il meccanismo dell'*election day* disponendo, per quanto ora di interesse, che le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. Con la disposizione del comma 2 si prevede che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il

Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si dispone che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si prevede che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano

proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

L'articolo 4 reca la disposizione di neutralità finanziaria, per la quale si rimanda alla relazione tecnica. Esso prevede che dall'attuazione degli articoli del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per poi essere presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del virus, vengono adottati, per l'anno 2021, con l'**articolo 1**, interventi in deroga, di ampia durata temporale, in materia di:

- ✓ elezioni del *turno annuale ordinario* dei consigli comunali e circoscrizionali;
- ✓ elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vacanti entro il 31 luglio 2021;
- ✓ elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia, anche se già indette;
- ✓ elezioni per il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- ✓ elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
- ✓ elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo; conseguente proroga della durata del mandato.

Inoltre:

- ✓ si riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali (in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81) e circoscrizionali dell'anno 2021; analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
- ✓ si prevede, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che le consultazioni elettorali si svolgano oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15; analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

La natura meramente ordinamentale delle disposizioni di cui all'articolo 1, che prevede il differimento delle suddette elezioni nella finestra temporale del 15 settembre - 15 ottobre 2021, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta, infatti, che nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, all'articolo 1, lettera a), comma 400, che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese, a tal fine rimettendo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni. Peraltro, la legge di bilancio 2021-2023 ha stanziato, sul fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, l'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Sulla base, inoltre, dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante disposizioni di riduzione dei termini e di semplificazione del procedimento elettorale, è stato predisposto il decreto interministeriale che provvede alla ripartizione delle suddette risorse per il triennio 2020-2022, tenendo conto anche degli eventuali accorpamenti delle consultazioni.

Con riferimento alle spese da sostenere per lo svolgimento dei rispettivi procedimenti elettorali, si precisa, inoltre, che, in base alle vigenti disposizioni, le spese per l'attuazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono a carico, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e dei comuni, in base alla natura della consultazione.

A ciò si aggiunge il principio di concentrazione delle consultazioni elettorali di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che, a decorrere dall'anno 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e



regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

L'**articolo 2** prevede che, limitatamente all'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali è ridotto ad un terzo. Anche in questo caso l'intervento normativo tiene conto del processo epidemiologico in atto ed è volto ad evitare fenomeni significativi di assembramento per la raccolta delle firme, riducendone il numero, per l'anno 2021, ad un terzo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** introduce particolari modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio. A tal fine, il **comma 1** prevede con riferimento al **procedimento** connesso alle **consultazioni elettorali per l'anno 2021** che le **operazioni di votazione** si svolgono - in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

L'estensione dei tempi di votazione al lunedì **lascia invariati gli oneri relativi:**

1. alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi;
2. alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70/1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti), del tutto indipendente dalla durata della votazione;
3. al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì (con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio), non effettuerebbero più, in compenso, il turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì. Lo svolgimento nella giornata del martedì evita inoltre gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì.


Con riferimento alle **attività di vigilanza ai seggi**, i relativi oneri per l'impiego delle forze di polizia troveranno copertura nel limite delle risorse complessivamente determinate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il ministro della giustizia, del 15 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata fissata la misura massima del finanziamento delle spese per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, relativamente al triennio 2020-2022.

Il **comma 2** dell'articolo 3 declina il meccanismo procedimentale della fase dello spoglio delle schede elettorali e l'ordine dello scrutinio rispetto alle diverse consultazioni. In particolare, si prevede che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si dispone che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si prevede che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

L'**articolo 4** reca clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del decreto, le amministrazioni provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

05/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 1.690 COMUNI + 7 COMUNI SCIOLTI PER MAFIA + ELEZIONI SUPPLETIVE SEGGI SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI PREVISIONE DI IMPIEGO 18.000 OPERATORI DI POLIZIA STIMA COSTI	
COSTO per SINGOLO OPERATORE di cui	EURO 1.164,08
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento: 30 euro per 4 giorni	120,00
Costo lavoro straordinario: 19 euro l'ora (media procapite personale contrattualizzato) per 50 ore (inizio servizio dalle ore 12:00 del sabato alle ore 14:00 del martedì successivo)	950,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario): costo unitario 15 euro per 6 pasti complessivi (2 sabato, 2 domenica e 2 lunedì)	90,00
Generi di conforto (1,02 euro giornalieri)	4,08
COSTO COMPLESSIVO per 18.000 OPERATORI FORZE DI POLIZIA: di cui	EURO 20.953.440,00
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento	2.160.000,00
Costo lavoro straordinario	17.100.000,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario) 6 pasti complessivi	1.620.000,00
Generi di conforto	73.440,00

Roma 4 Marzo 2021

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2021.

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto del permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 ed in particolare l'articolo 1, comma 4-*terdecies*;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed in particolare l'articolo 31-*quater*;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, ed in particolare l'articolo 8;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ed in particolare l'articolo 4;

Considerata pertanto la necessità di assicurare che le consultazioni elettorali previste per l'anno 2021 si svolgano in condizioni di sicurezza

per la salute dei cittadini, tenendo conto della campagna vaccinale in corso;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del *virus* che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):

1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;

3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;

4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.

2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera *a*), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Articolo 2.

(Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021)

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Articolo 3.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio)

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali

con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

€ 1,00